

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)

INDICE

Art 1 – Oggetto e finalità	pag.3
Art 2 – Processo di adozione del P.T.P.C.	pag.3
Art 3 - Gestione del rischio	pag.4
Art 4 – L’Autorità di indirizzo politico	pag.5
Art 5 – Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.)	pag.5
Art 6 – Referenti	pag.6
Art 7 – Compiti dei dirigenti ARPAV	pag.6
Art 8 – Compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)	pag.7
Art 9 – Compiti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)	pag.7
Art 10 – Compiti dei dipendenti	pag.7
Art 11 – Compiti dei collaboratori	pag.8
Art 12 – Formazione ed informazione in tema di anticorruzione	pag.8
Art 13 – Codice di comportamento e Codici disciplinari	pag.8
Art 14 – I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione. Monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C..	pag.9
Art.15 - Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. n.39/2013	pag.9
Art.16 – Disciplina degli incarichi extraistituzionali ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti	pag.10
Art. 17 – Svolgimento di incarichi o attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (“ <i>pantouflage - revolving doors</i> ”)	pag.10
Art.18 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione	pag.10
Art 19 – Canale interno di segnalazione d’ipotesi di illecito (“ <i>whistleblowing</i> ”)	pag.11
Art 20 – Canale esterno di segnalazione d’ipotesi di illecito	pag.12

Art 21 – Obblighi di trasparenza	pag.12
Art 22 – Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione	pag.12
Art. 23 – Cronoprogramma degli interventi	pag.12
Art. 24 – Collegamento con il Piano delle Performance	pag.12
Art. 25 – Violazioni e responsabilità	pag.13
Art. 26 – Disposizioni finali	pag.13

ELENCO ALLEGATI

- 1) Mappatura aree/processi/rischio/misure di prevenzione
- 2) Tabella punti Acquisizione e progressione del personale A
- 3) Tabella punti Affidamento lavori, servizi, forniture, gestione contratti e convenzioni B
- 4) Tabella punti Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti C
- 5) Tabella punti Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti D
- 6) Tabella punti Supporto tecnico rilascio autorizzazioni, attività preventive e successive di controllo E
- 7) Tabella punti Generale F
- 8) Codice di comportamento
- 9) Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2012/2014

Art 1 – Oggetto e finalità

In ottemperanza alla Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) , con il quale sono state fornite, tra l’altro, le modalità operative per redigere i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) delle singole amministrazioni, ARPAV adotta il presente Piano anche in conformità alle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (di seguito P.N.A.) approvato con Delibera della CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013 nonché all’Intesa della Conferenza Unificata - Presidenza del Consiglio dei Ministri - n. 79 del 24 luglio 2013.

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale, nonché del presente Piano, ha una valenza più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, anche tutte le fattispecie nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale, emerga un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero quando la regolarità della funzione amministrativa sia turbata dall’esterno, anche qualora tale azione si configuri solo come tentativo.

ARPAV, a cadenza annuale, adotterà un piano triennale di prevenzione della corruzione con la finalità di valutare il livello espositivo delle proprie Strutture, l’efficacia delle misure poste in essere e pianificare le azioni correttive per migliorare quelle già esistenti, per l’attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità, nella consapevolezza che *“l’attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i cui risultati si giovano della maturazione dell’esperienza e si consolidano nel tempo”* (punto 1. delle Linee di Indirizzo del Comitato Interministeriale).

Il Piano attuale è passibile di ulteriori modifiche in relazione all’evolversi della legislazione nazionale di settore o di mutamenti dell’organizzazione dell’Agenzia.

Art 2 – Processo di adozione del P.T.P.C.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.C.P.) è stato redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di seguito R.P.C.) con la collaborazione dei Direttori di Dipartimento Regionali e Provinciali in qualità di Referenti. Sono stati consultati altresì i Dirigenti dei Servizi Risorse Umane, Economico Finanziario, Acquisizione Beni Servizi e Lavori, Tecnico-Immobiliare, Informatica e Reti.

La collaborazione si è realizzata attraverso incontri e scambi di materiale arrivando ad una condivisione dei contenuti.

Di tutte le fasi è stata data informazione alla Direzione Generale, Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica.

La redazione del Piano è stata eseguita da personale dell'Agazia senza ricorrere a soggetti esterni.

I contenuti del Piano anche nella fase attuativa sono stati oggetto di informazione ai Dirigenti coinvolti nella stesura e attraverso riunioni interne.

Il Direttore Generale adotta un nuovo Piano entro il 31 dicembre di ogni anno prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Art 3 - Gestione del rischio

ARPAV è stata istituita con Legge Regionale 32 del 18 ottobre 1996 e s.m.i. per proteggere e controllare l'ambiente, per favorirne la tutela ed il recupero, per prevenire e promuovere la salute collettiva.

Ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 232/2009, ARPAV è preposta all'esercizio delle attività tecnico scientifiche connesse alle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, comprensive di attività analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, e svolge attività istituzionali - obbligatorie e non obbligatorie - ed eroga prestazioni facoltative a favore di soggetti terzi, sia pubblici che privati, in regime convenzionale a titolo oneroso.

L'Agazia opera su tutto il territorio regionale attraverso una Direzione Generale e due Aree funzionali – Tecnica ed Amministrativa - da cui dipendono due Dipartimenti Regionali e sette Dipartimenti Provinciali, nonché sette Osservatori Regionali.

L'elaborazione del presente Piano è iniziata con una valutazione attenta e puntuale dei processi tecnici ed amministrativi cui ha fatto seguito l'identificazione del livello di rischio e conseguentemente delle aree maggiormente critiche, con indicazione dei soggetti esposti.

Il processo di valutazione del rischio è avvenuto anche attraverso la consultazione del personale operata dai singoli Dirigenti di struttura, tenendo conto anche dell'esperienza maturata nel corso degli anni.

Le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 e riprodotte nell'Allegato 2 al P.N.A. nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività peculiari di ARPAV.

Per ciascuna fattispecie, seguendo le modalità operative contenute nell'allegato 5 del P.N.A., si è valutato il rischio delle singole situazioni, gerarchizzandole.

Si è ritenuto di classificare quale rischio basso il valore numerico risultante ricompreso tra 1 e 5; rischio medio il valore numerico risultante ricompreso tra 6 e 15 e rischio alto il valore numerico risultante ricompreso tra 16 e 25.

Si è quindi eseguita una ricognizione su quanto sinora già messo in atto, indicando le singole misure correttive da adottarsi nel futuro triennio e la tempistica di attuazione.

Si è in tal modo redatto il documento denominato "Mappatura aree/ processi/ rischio/ misure di prevenzione" (allegato 1) che è stato presentato nella riunione del 16 settembre 2013 ai Direttori dei Dipartimenti Regionali e Provinciali per approvare gli

aspetti tecnici di loro pertinenza e condiviso nella versione definitiva in data 29.11.2013.

Si allegano inoltre (allegati da 2 a 7) le tabelle contenenti il dettaglio delle singole voci di valutazione che hanno condotto al punteggio finale.

Art 4 – L’Autorità di indirizzo politico

In ottemperanza alla Legge 190/2012 e al successivo P.N.A. (allegato 1 A2 a), il Direttore Generale, quale Autorità di indirizzo politico:

- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- adotta con deliberazione il P.T.C.P. ed i suoi aggiornamenti;
- comunica l’adozione del P.T.C.P. al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione con le modalità che saranno indicate;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Art 5 – Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.)

In ottemperanza alla Legge 190/2012, il Direttore Generale con Delibera 184 del 11 luglio 2013 ha nominato il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Nell’atto di conferimento dell’incarico sono stabilite la durata dello stesso, le risorse umane e strumentali messe a disposizione del Responsabile e le eventuali modalità di rinnovo dell’incarico; al R.P.C. è garantita adeguata formazione in materia.

Al R.P.C. si applica il regime di responsabilità disciplinato dall’art.1, co.12 e ss. della Legge n.190/2012.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, se non nell’ambito della retribuzione di risultato, così come definita dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali.

In ottemperanza alla Legge 190/2012 e al successivo P.N.A. (allegato 1 A2 b), nonché alla circolare della Funzione Pubblica n.1/2013 il R.P.C. deve:

- a) elaborare e proporre al Direttore Generale il P.T.P.C. e aggiornamenti annuali, i cui contenuti, caratterizzanti l’oggetto dell’attività del Responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell’art. 1 del P.N.A.;
- b) definire procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e selezionare, su proposta dei dirigenti, il personale da inserire nei percorsi di formazione o di aggiornamento sui temi dell’etica e della legalità;
- c) verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, anche sulla base delle proposte formulate dai dirigenti;

- d) proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni alle prescrizioni o di mutamenti dell'organizzazione dell'Agenzia;
- e) verificare il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti;
- f) verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- g) verificare il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. n. 39/2013;
- h) verificare la diffusione in ARPAV dei Codici di comportamento e monitorare la relativa attuazione;
- i) segnalare all'Ufficio Procedimenti Disciplinari eventuali fatti riscontrati che possano avere rilevanza disciplinare;
- j) informare la competente Procura della Repubblica qualora riscontri eventuali fatti che possano costituire notizia di reato;
- k) informare la competente Procura della Corte dei Conti qualora riscontri eventuali fatti che possano costituire fonte di responsabilità amministrativa;
- l) definire i tempi e le modalità di raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito dell'P.T.P.C.;
- m) presentare al Direttore Generale la relazione annuale e relazionare, su richiesta, sull'attività svolta.

Art 6 – Referenti

In ottemperanza alla Legge 190/2012 e alla successiva Circolare n. 1 del 15 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Delibera n.184 del 11 luglio 2013 il Direttore Generale ha nominato quali Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione i Direttori dei Dipartimenti Regionali e Provinciali.

Lo svolgimento della funzione di Referente non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, se non nell'ambito della retribuzione di risultato, così come definita dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Le funzioni attribuite al Referente non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali.

In ottemperanza alla Legge 190/2012 e al successivo P.N.A. (allegato 1 A2 c), i Referenti – in relazione alla loro competenza territoriale e funzionale - devono:

- a) svolgere attività informativa nei confronti del R.P.C.;
- b) monitorare costantemente l'attività svolta dai dirigenti assegnati, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;
- c) osservare e far osservare le misure contenute nel P.T.P.C.;
- d) promuovere la cultura dell'etica e della legalità tra il personale ed i collaboratori.

Art 7 – Compiti dei dirigenti ARPAV

In ottemperanza alla Legge 190/2012 e al successivo P.N.A. (allegato 1 A2 d), i dirigenti - in relazione alla loro competenza territoriale e funzionale - devono:

- a) svolgere attività informativa nei confronti del R.P.C. e dei Referenti;
- b) partecipare al processo di gestione del rischio;
- c) proporre le misure di prevenzione dagli illeciti;
- d) assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e verificare le ipotesi di violazione;
- e) riferire, a cadenza semestrale e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al R.P.C. sullo stato di attuazione del Piano nell'ambito di propria competenza, segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi;
- f) adottare misure gestionali quali l'avvio di procedimenti disciplinari, sospensione e rotazione del personale;
- g) osservare le misure contenute nel P.T.P.C.;
- h) partecipare alle attività formative.

Art 8 – Compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

In ottemperanza alla Legge 190/2012 e al successivo P.N.A. (allegato 1 A2 e), l'O.I.V. deve:

- a) partecipare al processo di gestione del rischio;
- b) considerare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento nei compiti ad esso attribuiti;
- c) svolgere compiti propri connessi all'attività di prevenzione della corruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- d) esprimere parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ARPAV.

Art 9 – Compiti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

In ottemperanza alla Legge 190/2012 e al successivo P.N.A. (allegato 1 A2 f), l'U.P.D. deve:

- a) svolgere i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- b) provvedere alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
- c) proporre l'aggiornamento del Codice di comportamento adottato da ARPAV.

Art 10 – Compiti dei dipendenti

In ottemperanza alla Legge 190/2012 e al successivo P.N.A. (allegato 1 A2 g), i dipendenti devono:

- a) partecipare al processo di gestione del rischio;
- b) effettuare la formazione proposta;

- c) osservare le misure contenute nel P.T.P.C.;
- d) segnalare situazioni di rischio e/o di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D.;
- e) segnalare casi di personale conflitto di interessi al dirigente sovraordinato.

Art 11 – Compiti dei collaboratori

In ottemperanza alla Legge 190/2012 e al successivo P.N.A. (allegato 1 A2 h), i collaboratori devono:

- a) osservare le misure contenute nel P.T.P.C.;
- b) segnalare le situazioni di rischio e/o di illecito al R.P.C. o all'U.P.D.

Art 12 – Formazione ed informazione in tema di anticorruzione

In ARPAV il processo formativo in tema di anticorruzione è iniziato con la partecipazione del R.P.C. e di tutti i Referenti - Direttori di Dipartimento Regionale e Provinciale - al corso "*Anticorruzione e trasparenza: i nuovi adempimenti per la pubblica amministrazione*" tenutosi il 16/08/2013 a Mestre.

Successivamente, la condivisione dei contenuti del presente Piano e l'attività di ricognizione dei processi e di valutazione del rischio, descritta negli articoli precedenti e negli allegati, ha consentito l'approfondimento delle tematiche e favorito la crescita interna di sensibilità sull'argomento.

Il Piano di Formazione biennale adottato in ARPAV con DDG n 156/2013 viene aggiornato prevedendo corsi di formazione specifica aventi ad oggetto "*Anticorruzione e trasparenza: il Responsabile ed i Referenti, l'accesso civico, i conflitti di interesse, l'incompatibilità e l'inconferibilità, il codice di comportamento del personale e gli altri aspetti di interesse aziendale anche in termini di prevenzione*", destinati in via prioritaria ai Dirigenti e al personale operante nei processi risultanti a maggior rischio potenziale.

Saranno individuate inoltre attività di informazione per tutto il personale, allo scopo di accrescere la conoscenza dei dipendenti delle aree critiche sulla tematica ed approfondire le misure attuative, nonché diffondere, in via trasversale, la cultura della legalità e delle buone prassi.

Nel corso degli anni futuri è prevista la formazione di tutto il personale cui verrà data informazione mediante email dell'adozione del Piano e dei suoi aggiornamenti.

Il presente Piano e tutte le successive modifiche verranno pubblicati sul sito aziendale affinché ne sia data la massima divulgazione.

Art 13 – Codice di comportamento e codici disciplinari

ARPAV ha adottato contestualmente il proprio Codice di comportamento, che si allega sub 8) quale parte integrante del presente Piano.

Antecedentemente all'adozione, era già stata data massima divulgazione al DPR n.62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n.165/2001, come aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della normativa nazionale in materia di anticorruzione. E' stata garantita la massima diffusione anche ai tre codici disciplinari, due per la Dirigenza ed uno per il Comparto, parti integranti dei CC.NN.LL. di riferimento per l'Agenzia, mediante l'emanazione di circolari interne, pubblicazione sul sito agenziale e sulla rete intranet. Ai dipendenti e ai collaboratori sarà data comunicazione della adozione del presente Piano mediante email, affinché ne prendano visione, ne osservino e facciano osservare le disposizioni.

Il presente Piano e i codici citati verranno consegnati ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Art 14 – I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione. Monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C..

Nell'organizzazione del lavoro di ARPAV sono già presenti attività di controllo che sono risultate utili negli anni per la prevenzione di fenomeni di anticorruzione, storicamente non rilevati. Nei prossimi anni, con la tempistica indicata, dirigenti e personale si adopereranno per dare attuazione agli interventi indicati nella tabella dell'allegato 1 al presente Piano.

Si tratta di misure che coinvolgeranno trasversalmente tutte le Strutture dell'Agenzia dal vertice, Direzione Generale, Direzioni di Area, Dipartimenti, Servizi, Unità Operative comprendendo, in maniera indifferenziata, tutto il personale Dirigente e del Comparto sia per le attività tecniche che per quelle amministrative.

Fra le nuove misure che verranno adottate sono presenti forme di controllo anche preventivo specifiche, rotazione del personale, ove possibile, forme di rotazione per le commissioni di concorso, di gara e di valutazione, nonché forme di collaborazione con i dipendenti per individuare eventuali situazioni critiche e prevenire la commissione di illeciti.

Il R.P.C. ed i Referenti effettuano, a cadenza semestrale, il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano, mediante rilevazione del numero/esiti dei controlli effettuati dalle Strutture, la verifica circa lo stato di avanzamento delle misure pianificate e la valutazione di eventuali misure correttive e/o integrative da adottare.

Art.15 - Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. n.39/2013

I Direttori competenti all'istruttoria propedeutica al conferimento degli incarichi, verificano l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante verifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa – ai sensi e con gli effetti del DPR 445/2000 - dall'interessato e pubblicata sul sito istituzionale di ARPAV.

Il R.P.C. verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, e la contesta all'interessato qualora la stessa emerga nel corso del rapporto di lavoro e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti previste ex lege.

Art.16 – Disciplina degli incarichi extraistituzionali ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti

ARPAV provvederà all'adozione di apposita deliberazione disciplinante i criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto e con la tempistica stabiliti dall'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata – Presidenza del Consiglio dei Ministri – in data 24 luglio 2013.

Dovranno essere disciplinati i criteri ai fini del conferimento dell'autorizzazione, le fattispecie di attività non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto incompatibili con il pubblico impiego, la procedura di autorizzazione, il sistema sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione conferita dal datore di lavoro.

Art. 17 – Svolgimento di incarichi o attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (“*pantouflage - revolving doors*”)

In ottemperanza all'art. 53, co.16-ter del D.lgs. n. 165/2001, ARPAV aggiorna i contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti di coloro che siano destinatari di provvedimenti o di negozi giuridici conclusi con l'apporto decisionale del dipendente medesimo.

ARPAV inoltre inserisce negli atti ad evidenza pubblica finalizzati ad affidamento di negozi giuridici, a pena di nullità, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARPAV nei confronti dei medesimi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto lavorativo.

Il R.P.C. vigila sulla ottemperanza alle disposizioni di legge.

Art.18 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

I dirigenti competenti all'adozione degli atti relativi, verificano l'insussistenza di condanna penale, anche con sentenza non passata in giudicato, in capo a dipendenti o a soggetti esterni a cui ARPAV intenda conferire l'incarico di membro di commissione per l'affidamento di contratti di beni, servizi o lavori o di commissione di concorso.

Analoga disciplina si applica all'assegnazione di personale agli uffici che gestiscano risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e lavori, ed infine, alla concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici.

L'accertamento avviene in fase istruttoria mediante verifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa – ai sensi e con gli effetti del DPR 445/2000 - dall'interessato.

Il R.P.C. vigila sulla ottemperanza alle disposizioni di legge.

Art 19 – Canale interno di segnalazione d'ipotesi di illecito (“whistleblowing”)

Tutto il personale dipendente, fermo restando l'obbligo di denuncia in capo ai pubblici ufficiali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ha facoltà di segnalare, in forma non anonima, al R.P.C., le violazioni alle disposizioni del presente Piano o altri fatti dai quali possa emergere il rischio di possibili illeciti ai sensi della normativa anticorruzione.

Al dipendente che effettua una segnalazione sono garantiti l'anonimato e la tutela da discriminazione nei suoi confronti, così come previsto dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i..

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della Legge 241/1990 e s.m.i..

Il R.P.C., se dai fatti possa discendere l'avvio di un procedimento disciplinare a carico di un dipendente ARPAV, né dà comunicazione riservata all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Nell'ambito del procedimento disciplinare contro un presunto autore d'illecito, l'identità del segnalante non è rivelata, senza il suo consenso, se la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità viene rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La gestione delle segnalazioni è affidata, dal R.P.C. o dal dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ad un numero ristretto di diretti collaboratori; tali collaboratori devono essere nominativamente indicati nel fascicolo, che deve essere conservato in modo da renderlo inaccessibile ad altri soggetti e, salvo specifica motivazione, sostituendo le generalità del segnalante con un identificativo “XY”.

Il fascicolo ed i relativi documenti sono registrati in un apposito archivio cartaceo tenuto dal R.P.C., nel quale le generalità del segnalante sono sostituite dall'identificativo assegnato.

E' istituita una casella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni d'illeciti, con accesso riservato al R.P.C.. Su questa casella, gestita su sistemi esterni ad ARPAV direttamente dal R.P.C., e' garantita la riservatezza delle informazioni contenute anche nei confronti del personale addetto alla gestione dei sistemi informativi aziendali. Al segnalante e' inviato un messaggio di conferma di lettura.

Il R.P.C. dovrà solo leggere e stampare le mail pervenute nella casella di posta dedicata, con esclusione di operazioni di modifica, inoltro o cancellazione.

Art 20 – Canale esterno di segnalazione d’ipotesi di illecito

Qualsiasi cittadino può segnalare, in forma non anonima, la commissione di fatti che configurano o siano indizio di possibili commissioni d’illecito da parte dei dipendenti ARPAV, all’URP o al R.P.C..

L’URP trasmette immediatamente le segnalazioni ricevute - in via riservata - al R.P.C., il quale, effettuate le verifiche del caso, effettua le dovute comunicazioni alle autorità competenti e, all’occorrenza, all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

Le procedure di cui agli artt. 19 e 20 saranno soggette a revisione qualora dovessero emergere lacune o aspetti di inoperatività.

Art 21 – Obblighi di trasparenza

La trasparenza dell’attività amministrativa di ARPAV è assicurata mediante la pubblicazione, in apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito agenziale, dei dati e delle informazioni prescritti dal D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 e mediante il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità adottato con DDG 363 del 12/12/2012, soggetto ad aggiornamento annuale, che, allegato sub 9), forma parte integrante del presente Piano.

In particolare ARPAV, già in data 12.9.2013, ha ottemperato alle prescrizioni di cui al D.lgs.33/2013.

Art 22 – Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il R.P.C. – coadiuvato dai Referenti - entro il 15 dicembre di ogni anno redige e pubblica nella sezione trasparenza del sito web ARPAV una relazione recante i risultati dell’attività svolta in attuazione del presente P.T.P.C..

Ai fini della redazione annuale il R.P.C. può procedere alla verifica del rispetto del Piano relativamente a singoli procedimenti con la richiesta di ulteriori dati e documentazione ai dirigenti competenti.

Art. 23 – Cronoprogramma degli interventi

La tempistica per i singoli interventi è indicata nell’allegato 1) al presente Piano.

Art. 24 – Collegamento con il Piano delle Performance

Attesa la rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, ARPAV inserirà specifiche correlazioni fra le attività previste dal presente Piano e

l'annualità 2014 del Piano delle Performance 2012-2014, da approvarsi entro il 31.1.2014.

In particolare, trattando di performance individuali (ex art. 9, D.lgs. n. 150/2009), saranno inseriti, per i Dirigenti, nel Piano delle Performance specifici obiettivi e relativi indicatori, collegati all'attuazione del presente Piano, specificatamente legati alle attività di formazione e di controllo.

Dai risultati emersi dalla Relazione delle Performance, il R.P.C. potrà effettuare un'analisi per comprendere le cause degli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi, individuando delle misure correttive, anche in coordinamento con i Dirigenti ed i Referenti.

L'attività di informazione e formazione in materia di anticorruzione, prevista per il prossimo triennio, costituisce inoltre uno specifico obiettivo che viene inserito nel Piano delle Performance 2014.

Art. 25 – Violazioni e responsabilità

Il R.P.C. ed i Referenti hanno la facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive ai sensi della normativa vigente.

La mancata collaborazione con il R.P.C. da parte dei soggetti, a diverso titolo obbligati ai sensi del presente Piano, è suscettibile di sanzione disciplinare.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, fatte salve la responsabilità civile, penale e amministrativa dell'autore della violazione.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applica la normativa vigente in materia.

Le disposizioni del presente Piano entrano in vigore dalla data di pubblicazione all'albo online della deliberazione di approvazione.

